



Roma, 12 ottobre 2006

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

**Ufficio 12\***

*Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

*e, p.c*

*Prot. N. 2006/ 35258/Giochi/ADI*

**Circolare N. 3/Giochi/ADI/2006**

**Agli Uffici Regionali  
dei Monopoli di Stato**  
Loro sedi

**Al Direttore generale di AAMS**  
c.a. dr. Giorgio TINO  
Sede

**Alla Direzione per le strategie**  
c.a. dr.ssa Gabriella ALEMANNI  
Sede

**Alla Direzione per le accise**  
c.a. dr. Diego RISPOLI  
Sede

**Alla Direzione per l'organizzazione e la  
gestione delle risorse**  
c.a. dr. Fabio CARDUCCI

**Alla A.C.M.I.**  
Via Sebastiano Serio, 26  
40128 BOLOGNA

**Alla A.N.E.S.V. – A.G.I.S.**  
Via di Villa Patrizi, 10  
00161 ROMA

**All'Assotrattenimento**  
VIA Nazionale, 88  
10020 CAMBIANO (TO)

**Alla S.A.P.A.R. – A.G.I.S.**  
Via di Villa Patrizi, 10  
00161 ROMA

**Alla A.S.G.I**  
Viale CORRIDONI, 17  
47838 RICCIONE (RN)

**Alla A.GES.A.**  
Via del Fosso dell'Acqua Mariana, 84/A  
00040 ROMA



Oggetto: **decreto interdirettoriale 19 settembre 2006** (*pubblicato nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2006*), concernente le integrazioni e le modifiche alle regole tecniche apportate al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003.

### **Premessa**

Così come riportato nell'art. 1, comma 1, del decreto in oggetto, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del T.U.L.P.S. sono state modificate talune prescrizioni in ragione delle variazioni normative intervenute con l'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e con l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il decreto in questione, dunque, a seguito del perfezionamento della procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, è stato adottato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Capo della polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza – in data 19 settembre u.s. e pubblicato *nella G.U. n. 223 del 25 settembre c.a.*

Per la tipologia di apparecchi in commento, quindi, dalla predetta data del 25 settembre, non è più possibile richiedere la *conformità* degli *esemplari di modello* secondo le precedenti procedure. Come è noto, infatti, le modifiche normative già richiamate hanno individuato, nell'ambito della filiera produttiva e commerciale degli apparecchi *NewSlot*, ulteriori figure professionali cui è ascritta una specifica responsabilità in termini amministrativi, civili e penali, determinando, per questo, la sostanziale modifica delle procedure amministrative sottese al rilascio degli atti autorizzatori previsti dall'art. 38 della legge n. 388 del 2000.

Per quanto fin qui esposto, si chiarisce, in via preliminare, che il complesso delle disposizioni amministrative concernenti le procedure in questione sono sostanzialmente organizzate in due parti distinte. La prima, è delineata dalla presente circolare e concerne le disposizioni relative alla fase di accreditamento definitivo dei produttori delle schede di gioco, ai fini della successiva consegna del "*dispositivo di controllo di test*" (smart card di test) e dei documenti ad esso pertinenti. La seconda, invece, sarà disciplinata con successiva circolare e conterrà le procedure necessarie al completamento dell'iter amministrativo riferito alla verifica tecnica da parte degli organismi di certificazione, alla conseguente certificazione dell'esemplare di modello da parte di AAMS, nonché al rilascio dei nulla osta *di distribuzione e messa in esercizio*, ivi compresi i *dispositivi di controllo*.

## **1. Soggetti abilitati a presentare richiesta di accreditamento**

In via preliminare, è necessario chiarire che la richiesta del “*dispositivo di controllo di test*”, unitamente alla documentazione concernente il *protocollo di comunicazione* può essere avanzata esclusivamente dal “produttore della scheda di gioco”, nell’accezione contemplata nel nuovo decreto sulle regole tecniche: *...omissis..... “colui che predispone la scheda di gioco per essere installata sull’apparecchio”.....omissis..... – cfr. art. 1, comma 4, lett. i) [ sub “x”] –*

Sono, pertanto, autorizzati a presentare istanza esclusivamente gli operatori che installano sui componenti hardware della scheda di gioco, il relativo software prodotto in proprio, ovvero acquistato da terzi.

Al riguardo, stante quanto statuito nel prosieguo del citato art. 1, comma 4, i produttori di schede di gioco facenti parte di uno degli stati membri della U.E. ovvero della Turchia o di Stati appartenenti all’EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE, non sono tenuti a stabilire una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, potendo accreditarsi direttamente presso AAMS, secondo la procedura amministrativa evidenziata nel successivo paragrafo **2.2**.

I produttori delle schede di gioco di Paesi diversi da quelli sopra richiamati, sono, invece, tenuti ad istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, ai sensi dell’art. 2197 o 2508 del c.c. Nel caso di specie, e più in generale per tutti gli operatori diversi da quelli nazionali che stabiliscono in Italia tale rappresentanza, è il responsabile della *sede italiana* a richiedere l’accreditamento ad AAMS, presentando i documenti di cui al successivo paragrafo **2.1**.

È appena il caso di sottolineare che AAMS attiverà opportuni controlli tesi a riscontrare l’effettiva veridicità della dichiarazione presentata, rigettando ovvero revocando gli accreditamenti ottenuti con dichiarazioni mendaci o in carenza dei requisiti previsti.

## **2. Requisiti per l’accreditamento definitivo**

Allo scopo di comprendere la *ratio* che presiede alla richiesta dei requisiti per l’accreditamento del “produttore della scheda di gioco” e, quindi, al successivo ottenimento delle specifiche del *protocollo di comunicazione* e del “*dispositivo di controllo di test*”, è necessario richiamare alcuni principi di carattere generale in merito alla regolamentazione delle attività di gioco:

- il gioco effettuato attraverso le *NewSlot* è sottoposto a *riserva di legge* ed è regolato e controllato da AAMS, cui è demandata, al pari degli altri *giochi pubblici*, la *governance* del comparto, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- tale gioco è proposto al pubblico solo mediante apparecchi, preventivamente omologati, collegati alla rete telematica di AAMS, gestita da soggetti privati aventi un rapporto di concessione con l'Amministrazione, così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 14-*bis* del DPR n. 640 del 1972;
- l'intercettazione fraudolenta della rete telematica, ascrivibile al reato previsto dall'art. 617-*quater* del Codice penale, così come la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, punibile ai sensi dell'art. 615-*quater* del medesimo Codice, assumono sempre una connotazione aggravante quando l'evento delittuoso è perpetrato ai danni di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato (art. 617-*quater*, 4° comma, del Codice penale)

Per quanto fin qui esposto, il soggetto che desidera accreditarsi è tenuto a presentare, oltre alla richiesta sottoscritta mediante il Modulo **RIAD/PSG**, richiamato al successivo *par 3.1*, i documenti di seguito indicati:

## **2.1 Produttori nazionali ovvero produttori comunitari ed esteri che hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.**

**A) Dichiarazione sostitutiva** – con cui si attesta di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico. Al riguardo, si richiamano le norme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza di un dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, all'Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Parimenti, gli Uffici interessati al ricevimento delle dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà, potranno in essere quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in tema di *informativa e trattamento dei dati personali*.

### **B) Certificato camerale riportante:**

- ⇒ sede CCIAA;
- ⇒ numero e data d'iscrizione;
- ⇒ denominazione;

- ⇒ forma giuridica;
- ⇒ codice fiscale;
- ⇒ sede legale;
- ⇒ data atto costituzione e durata della società;
- ⇒ attività esercitata (oggetto sociale);
- ⇒ elenco completo di tutti i componenti dell'organo di amministrazione e/o dei soci o dei titolari della società ai sensi del DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- ⇒ insussistenza, negli ultimi 5 anni, di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione in concordato o amministrazione controllata;
- ⇒ dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, *'Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni'*;

**C) Elenco nominativo del personale** – impegnato nelle operazioni di produzione, controllo e distribuzione delle schede di gioco, in relazione alle quali è autorizzato a conoscere la documentazione tecnica e le modalità d'uso dei dispositivi di controllo di AAMS.

**D) Possesso ovvero dichiarazione d'impegno** volta al conseguimento

- ⇒ entro il 31 dicembre 2007 – della **certificazione di qualità ISO 9001:2000** relativamente ai processi di:
  - **progettazione e realizzazione delle schede di gioco**
    - componenti hardware e software (*software di gioco, software del protocollo di comunicazione, ecc.*)
    - test e verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla normativa vigente
    - procedure adottate per l'ottenimento del certificato di conformità (*compatibilità con i componenti installati sugli esemplari di apparecchi, predisposizione della documentazione tecnica e degli strumenti di supporto, ecc.*);
  - **produzione delle schede di gioco**  
produzione delle schede conformi a quella installata sull'esemplare di apparecchio in possesso del certificato di conformità;

- controllo dell’effettiva rispondenza delle schede prodotte all’esemplare e verifica del loro corretto funzionamento
  - **manutenzione delle schede di gioco**
    - analisi e diagnosi dei malfunzionamenti
    - ricezione e ripristino delle schede di gioco
    - riconsegna delle schede di gioco al termine dell’intervento
- ⇒ entro il 31 dicembre 2007 – della **certificazione di sicurezza ai sensi dello standard internazionale ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria) con livello di garanzia EAL 2 ovvero ai sensi degli standard europei ITSEC e ITSEM con livello di garanzia equivalente**. AAMS invierà, ai produttori delle schede di gioco accreditati, apposite linee guida in cui sono definiti gli elementi minimi oggetto di certificazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ❖ Oggetto da valutare,
  - ❖ Profilo di sicurezza da conseguire.

**E) Questionario** di rilevazione degli elementi che qualificano le attività di produzione delle schede di gioco

## **2.2 Produttori comunitari, della Turchia e di Stati appartenenti all’EFTA che sono parti contraenti del trattato SEE, che non hanno stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.**

Tali soggetti possono accreditarsi presso AAMS presentando, oltre alla richiesta sottoscritta mediante il Modulo **RIAD/PSG**, richiamato al successivo *par. 3.1*, i documenti di seguito indicati.

Le dichiarazioni di cui al precedente *par. 2.1*, relative alle lettere: **A), C), D) ed E)** sono presentate, presso i competenti Uffici di AAMS, redatte in lingua italiana. Al documento di cui alla predetta lettera **B)**, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, così come disposto dall’art. 33, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.



### **3. Procedura amministrativa**

#### **3.1 Operazioni effettuate presso gli Uffici regionali di AAMS**

Unitamente alla presente circolare, è disponibile sul sito internet di AAMS il Modulo **RIAD/PSG** (*richiesta di accreditamento definitivo per i produttori di schede di gioco*), mediante il quale i produttori delle suddette schede possono richiedere l'accreditamento definitivo presso l'Ufficio di AAMS competente in relazione alla sede legale della propria ditta/società. Inoltre, è, altresì, disponibile sul sito, il **questionario** di cui al *p.to E*) dei precedenti *par. 2.1* e *2.2*.

I produttori degli stati membri della U.E., ovvero della Turchia o di Stati appartenenti all'EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE e che non abbiano stabilito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, possono presentare la documentazione richiamata nel precedente *par. 2.2*, a propria scelta, presso uno degli Uffici regionali di seguito indicati:

- Milano;
- Roma ;
- Napoli.

Entrambi i documenti (Modulo **RIAD/PSG** e Questionario), debitamente compilati e sottoscritti dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda, devono essere presentati al competente Ufficio di AAMS, unitamente alla documentazione menzionata nei richiamati punti *A)*, *B)*, *C)* e *D)*.

Al riguardo, gli Uffici di AAMS procedono al riscontro della documentazione cartacea pervenuta unitamente ad ogni Modulo **RIAD/PSG** e, ove il risultato dei controlli formali dovesse rivelarsi conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione, gli Uffici medesimi *acquisiscono a sistema* i dati dichiarati nel predetto Modulo, nonché quelli contenuti nel questionario, mediante un'applicazione informatica all'uopo predisposta. Per i produttori nazionali e per quelli con sede stabile in Italia, i dati anagrafici e fiscali dichiarati saranno validati, come di prassi, sulla base delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria.

Successivamente alla *valida acquisizione* delle dichiarazioni, è rilasciato, al soggetto richiedente un attestato contenente, tra l'altro, il **“Codice del produttore della scheda di gioco”** che lo identifica. Tale codice deve essere utilizzato per tutti gli adempimenti procedurali successivi e, in particolare, per l'identificazione della scheda di gioco (contatore di cui al punto *j*) – *sub i.* dell'Allegato A al decreto in oggetto).



### **3.2 Operazioni effettuate presso gli Uffici centrali di AAMS**

L'Ufficio 12° della *Direzione per i Giochi*, avvalendosi di un'apposita applicazione informatica, procede al controllo delle singole richieste validamente acquisite, comunicando ai produttori le modalità di consegna del "dispositivo di controllo di test" e della documentazione di seguito specificata.

In particolare, sono forniti n.° 3 "dispositivi di controllo di test" per ciascun produttore, unitamente alla seguente documentazione:

- ***protocollo di comunicazione tra la scheda di gioco, la rete telematica di AAMS ed il dispositivo di controllo di AAMS*** – Tale documento, nella versione aggiornata, contiene le interrogazioni dei contatori indirizzate alla scheda di gioco, le specifiche di comunicazione tra scheda di gioco e "dispositivo di controllo", nonché le specifiche da utilizzare per il trattamento dei messaggi indirizzati dalla rete telematica al "dispositivo di controllo".
- ***Protocollo di comunicazione tra la scheda di gioco ed il dispositivo di controllo di Aams (riservato)*** – Tale documento è riservato esclusivamente ai produttori delle schede di gioco.
- ***Specifiche del dispositivo di controllo di Aams per il test della scheda di gioco*** – Tale documento, nella versione aggiornata, contiene le specifiche dei messaggi da inviare al "dispositivo di controllo di test" per l'esecuzione dei test (attivazione dell'apparecchio, blocco, ripristino, ecc.).

La consegna del "dispositivo di controllo di test" e della suddetta documentazione, ai produttori di schede di gioco validamente accreditati, è preceduta dalla sottoscrizione, presso la sede della Direzione generale di AAMS, di un apposito documento firmato dal titolare o amministratore della ditta/società, con il quale colui che riceve il materiale, si impegna a preservare la riservatezza delle informazioni garantendone la non divulgazione.

La sottoscrizione di tale impegno, peraltro, è strettamente correlata alle responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente in materia di riservatezza anche informatica e telematica (articolo 615-*quater* del codice penale così come modificato dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547).





#### **4. Posta elettronica certificata**

Come è noto, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

I due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - invio e ricezione - sono comprovati legalmente quando si fornisce al mittente, da parte del proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

Parimenti, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Per quanto concerne la seconda parte della procedura amministrativa che, come accennato in premessa, sarà disciplinata con una apposita circolare della scrivente Direzione, è **assolutamente necessario** che i produttori di schede di gioco si dotino, **fin d'ora**, di una **casella di posta certificata** specificamente dedicata alla corrispondenza con AAMS per la trasmissione di informazioni sensibili concernenti i *dispositivi di controllo* per l'esercizio ed il funzionamento degli apparecchi in commento.

La costituzione di tale casella di PEC deve avvenire secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella *G.U.* n. 97 del 28 marzo 2005, nonché del Decreto 2 novembre 2005, concernente le *"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata"*, pubblicato nella *GU* n. 266 del 15 novembre 2005.

\*\*\* \*\*

Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e l'osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

IL DIRETTORE

*f.to* Antonio TAGLIAFERRI